

D.R. n. 3345

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 9;
- VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi della Legge n. 240/2010;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06/02.07.2024, il quale, ha approvato il predetto Regolamento, previe:
- riformulazione dell'art. 1, comma 1: “[...] b) *del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in regime di tempo pieno e in regime di tempo parziale superiore al 50% [...]*”;
 - precisazione, con riferimento ai Master, ovunque citati nel testo, che trattasi di Master finanziati dall'esterno;
 - riformulazione dell'art. 2, comma 3:
“[...] *In entrambi i casi sub a) e sub b), la quota a favore dell'Ateneo è destinata:*
- *per il 15% al bilancio di Ateneo per spese di funzionalità ambientale e organizzativa e fondo rischi di progetto;*
- *per il 15% alla struttura beneficiaria del finanziamento;*
- *per il 55% al fondo per la ricerca di base;*
- *per il 15% al fondo comune di Ateneo.*”
 - Precisazione, all'art. 2, comma 3, di cosa intendere per “struttura affidataria”, nella parte che recita: “*Le quote del fondo della premialità così determinate nei casi sub a) e sub b) saranno distribuite al personale tecnico amministrativo e CEL, afferente alla struttura affidataria, in misura non inferiore al 10% dello stesso;*”
- VISTE le modifiche apportate alla bozza di Regolamento sopra citata in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

È emanato il “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi della Legge n. 240/2010”, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e sul sito web ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.

Bari, 18 settembre 2024

IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER
LA PREMIALITA', AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010**

Indice

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Costituzione del Fondo	2
Art. 3 Finalità del Fondo	4
Art. 4 – Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a titolo di premialità per i “Progetti Dipartimenti di Eccellenza”	4
Art. 5 Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a favore dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico - amministrativo e CEL che abbiano concorso all’acquisizione di finanziamenti pubblici e privati e che abbiano svolto attività nell’ambito dei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali finanziati dall’esterno.....	5
Art. 6 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi	6
Art. 7 Regole generali	6
Art. 8 Obblighi di comunicazione e pubblicazione	7
Art. 9 Entrata in vigore e disposizioni finali	7

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, a favore:

- a) dei professori, ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno;
- b) del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in regime di tempo pieno e in regime di tempo parziale superiore al 50%;
- c) dei collaboratori ed esperti linguistici;

ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

2. Nel presente Regolamento, per "progetti di Ateneo" si intendono i progetti gestiti e rendicontati dagli uffici dell'Amministrazione centrale; per "strutture affidatarie" si intendono tutte le strutture coinvolte nella gestione dei progetti.

Art. 2 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito annualmente ed è alimentato dalle risorse derivanti:

a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010;

b. dalle eventuali risorse assegnate dal Ministero con proprio decreto, in proporzione alla valutazione dei risultati realizzati, effettuata dall'ANVUR, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;

c. dai rimborsi effettuati all'Ateneo per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di richiesta e concessione di preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività esterne del personale docente e ricercatore, ai sensi dell'art. 53, comma 7, della Legge n. 165/2001;

d. dalle quote dei margini di progetto, come determinate al successivo comma 2, relative ai finanziamenti erogati da enti privati e/o pubblici, a condizione che non sussistano previsioni ostative al riconoscimento di compensi a favore del personale stabilite dall'Ente finanziatore o dalle regolamentazioni sulla base delle quali tali finanziamenti sono stati erogati. Non alimentano il fondo le risorse derivanti dalle attività conto terzi, di cui al Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca. Per finanziamenti pubblici si intendono i finanziamenti e i contributi, anche a fondo perduto, erogati da Enti pubblici, nazionali e locali, dall'Unione Europea e da altri Enti e Istituti pubblici internazionali, per progetti di ricerca, di mobilità, di terza missione e trasferimento tecnologico, di capacity building, di orientamento e di formazione, ivi inclusi i Corsi per lo sviluppo di Competenze trasversali, ed, in genere, tutti i fondi che attribuiscono, sulla scorta di procedure competitive o negoziali, contributi finanziari per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nella missione dell'Ateneo, ivi compresi i fondi per la programmazione triennale delle Università e per i Dipartimenti di Eccellenza. Si intendono, inoltre, i finanziamenti in cui è specificamente prevista la facoltà di erogare compensi incentivanti al personale docente e al personale contrattualizzato;

e. dalle quote relative ai compensi da corrispondere al personale docente, tecnico- amministrativo e CEL, riveniente dalle tasse di iscrizione ai Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali finanziati dall'esterno.

2. In riferimento alla lett. d) del precedente comma, alimentano il fondo le quote del margine di progetto, inteso

come differenza tra il finanziamento riconosciuto, certificato dall'ente finanziatore e i costi contabilizzati alla data di chiusura del progetto, non considerando le quote di cofinanziamento di Ateneo. Concorrono alla determinazione del margine di progetto, sia le quote attribuite dall'ente finanziatore a titolo di spese generali non oggetto di rendicontazione analitica, che i costi del personale rendicontati come costi figurativi.

Per i progetti di durata pluriennale, ad ogni stato di avanzamento, il margine di progetto è determinato tenendo conto del rapporto tra i costi rendicontati e i costi totali previsti nel budget di progetto.

3. Il margine di progetto è così ripartito:

a) nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di un'unica struttura, la quota del 70% del margine di progetto è destinata:

- per il 45% al fondo della premialità;
- per il 55% alla quota a favore dell'Ateneo.

La restante quota del 30% del margine di progetto resta nella disponibilità del responsabile scientifico, per le iniziative gestite amministrativamente nella struttura a cui esso afferisce. Nel caso di progetti di Ateneo la parte residua in argomento viene destinata al fondo per la ricerca di base.

b) nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più strutture di ricerca di Ateneo, la quota del 70% del margine di progetto è destinata:

- per il 60% al fondo della premialità;
- per il 40% alla quota a favore dell'Ateneo.

La restante quota del 30% del margine di progetto resta nella disponibilità del responsabile scientifico, per le iniziative gestite amministrativamente nella struttura a cui esso afferisce. Nel caso di progetti di Ateneo la parte residua in argomento viene destinata al fondo per la ricerca di base. Per i medesimi progetti, le quote del margine confluite nel fondo per la premialità che dovessero residuare dopo l'erogazione dei compensi a favore del personale coinvolto, restano accantonate nel fondo e possono essere utilizzate per l'attribuzione di compensi premiali a favore di unità di personale che abbiano contribuito all'acquisizione di altri finanziamenti pubblici o privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), con gestione centralizzata.

In entrambi i casi sub a) e b), la quota a favore dell'Ateneo è destinata:

- per il 15% al bilancio di Ateneo per spese di funzionalità ambientale e organizzativa e fondo rischi di progetto;
- per il 15% alla Struttura beneficiaria del finanziamento;
- per il 55% al fondo per la ricerca di base;
- per il 15% al fondo comune di Ateneo.

Il fondo comune di Ateneo e il fondo di Ateneo per la ricerca di base sono alimentati, altresì, dalle risorse di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca.

Le quote del fondo della premialità così determinate nei casi sub a) e b) saranno distribuite al personale tecnico-amministrativo e CEL, afferente alla struttura affidataria, in misura non inferiore al 10% dello stesso.

4. I Centri di gestione dei progetti finanziati/cofinanziati provvedono al rimborso, all'Ateneo, delle somme di cui al precedente comma 2, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Direzione Amministrazione e Finanza, entro 30 giorni dalla certificazione finale da parte dei terzi finanziatori.

5. Le somme derivanti dalle tasse di iscrizione ai Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali finanziati dall'esterno, organizzati dalle strutture dell'Ateneo, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- il 20% delle somme incamerate è assegnato all'Amministrazione Centrale;
- l'80% delle somme incamerate è assegnato alla struttura che organizza il corso per essere così utilizzato:

- il 10% per le spese di funzionamento della struttura;
- fino ad un massimo del 20% per il personale tecnico - amministrativo;
- la quota del 5% da destinare all'incremento del Fondo Comune di Ateneo;
- la quota restante per l'attività formativa. L'eventuale compenso complessivo per la progettazione direzione e coordinamento non potrà superare il 15% del bilancio totale e, comunque, non potrà superare l'importo di € 7.500,00.

La struttura che organizza il corso, nell'ambito della propria quota, dovrà rendicontare, per il personale tecnico-amministrativo coinvolto, un impegno orario massimo di 150 ore per un corso annuale e di 250 ore per un corso biennale per le attività amministrative, di supporto, di segreteria e di logistica. I compensi orari relativi agli incarichi di docenza, per i docenti che abbiano superato il monte ore dovuto come carico didattico, e delle attività prestate dal personale tecnico-amministrativo sono determinati in misura proporzionale ai massimali di spesa previsti dalla normativa dell'Unione Europea tempo per tempo vigente, entro i limiti del budget disponibile.

Art. 3 Finalità del Fondo

1. Il fondo alimentato con le risorse di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 1, è finalizzato all'attribuzione di compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori a tempo pieno, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica, ricerca e gestionali sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentito il Senato accademico. I compensi in relazione ai risultati conseguiti nell'attività di didattica e di ricerca sono attribuiti secondo modalità previste con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico.

2. Il fondo alimentato con le risorse di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 2, comma 1, è finalizzato all'attribuzione di compensi aggiuntivi a professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e CEL dell'Ateneo, che abbiano contribuito all'acquisizione dei finanziamenti pubblici e privati e che abbiano svolto attività nell'ambito dei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali finanziati dall'esterno.

Per contributo all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati si intende l'attività prestata dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo connessa alla progettazione, alla gestione e alla rendicontazione di progetti/attività riferiti ai finanziamenti pubblici o privati ottenuti.

3. L'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale dirigente e tecnico-amministrativo avviene nel rispetto delle leggi e dei rispettivi Contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro nel tempo vigenti.

4. I professori e i ricercatori possono destinare il compenso loro riconosciuto ai fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima dell'erogazione al soggetto beneficiario.

Art. 4 – Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a titolo di premialità per i “Progetti Dipartimenti di Eccellenza”

1. I compensi a titolo di premialità per i “*Progetti Dipartimenti di Eccellenza*” sono riconosciuti al personale docente e tecnico-amministrativo/c.e.l. individuato nel progetto.

2. Al personale tecnico amministrativo delle Direzioni Centrali e dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca coinvolto nelle attività di gestione e rendicontazione del progetto Dipartimento di Eccellenza, sono erogati i premi previa valutazione dei Responsabili delle strutture organizzative, nei limiti della capienza del Fondo.

Art. 5 Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a favore dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico - amministrativo e CEL che abbiano concorso all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati e che abbiano svolto attività nell'ambito dei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali finanziati dall'esterno

1. I compensi aggiuntivi, a valere sulle risorse del Fondo relativamente alla voce d) ed e) sono riconosciuti per lo svolgimento di incarichi nell'ambito di iniziative che comportano l'acquisizione di finanziamenti pubblici e/o privati o dei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali finanziati dall'esterno, come meglio specificato all'art. 2 del presente Regolamento.

2. I provvedimenti di conferimento dell'incarico devono indicare l'oggetto, la durata e il compenso, in considerazione della sua natura premiale ed in relazione alle effettive disponibilità del fondo. In ogni caso, i provvedimenti di conferimento dovranno contenere tutti gli elementi necessari ed utili alla verifica del conseguimento del risultato. I compensi sono stabiliti dal responsabile del progetto, ovvero, per i progetti di Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del costo orario medio, incrementabile, tenuto conto dei livelli di responsabilità assunti, fino ad un massimo del 50%, e dell'impegno temporale richiesto. In ogni caso, ferma restando la capienza del fondo, il compenso di cui trattasi non dovrà essere inferiore al valore della retribuzione oraria lorda del beneficiario, ivi compresa, per il personale tecnico-amministrativo e dirigente, quella di posizione/responsabilità.

Nella tabella allegata al presente regolamento sono indicati i costi orari medi del personale docente e tecnico-amministrativo, comprensivi di oneri a carico ente. La tabella è periodicamente aggiornata dal competente ufficio per tener conto degli adeguamenti retributivi previsti dalla normativa vigente.

3. Il responsabile scientifico del progetto o dell'iniziativa propone i soggetti beneficiari ai quali corrispondere il compenso incentivante, tenendo conto delle professionalità, competenze ed esperienze richieste per lo svolgimento dell'incarico, favorendo ove possibile la rotazione del personale da coinvolgere; il personale afferente ai Dipartimenti di didattica e di ricerca è individuato dal responsabile scientifico d'intesa con il Coordinatore amministrativo; il personale afferente alle Direzioni dell'Amministrazione centrale è individuato dal Direttore Generale, su proposta dei dirigenti, sentito il responsabile scientifico. La proposta indica, oltre ai nominativi dei beneficiari, l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso, le tempistiche di pagamento e i fondi su cui graverà la spesa.

4. Gli incarichi sono conferiti dal Rettore per i professori e i ricercatori e dal Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo e CEL.

5. Non può essere destinatario del compenso aggiuntivo/premialità chi, nei due anni precedenti, sia stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (per il personale contrattualizzato) ovvero della sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio (per il personale in regime pubblicistico), ovvero di altra sanzione più grave, nonché i docenti e i ricercatori che siano stati giudicati negativamente nell'ultima valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale o il personale-tecnico amministrativo e CEL che, nel precedente triennio, sia stato valutato negativamente nell'ambito della verifica della performance.

Art. 6 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi

1. I compensi aggiuntivi ai professori/ricercatori a tempo pieno e al personale tecnico- amministrativo e C.E.L. sono liquidati dai competenti uffici dell'Amministrazione centrale in seguito all'acquisizione formale a bilancio delle quote di finanziamento del progetto o dell'iniziativa. Non è possibile procedere alla liquidazione di compensi a valere su anticipazioni di cassa a carico del Bilancio di Ateneo.

2. Per i progetti di durata annuale e infrannuale, la liquidazione è disposta al termine dell'incarico, dietro presentazione del rendiconto finale, al ricevimento del saldo del finanziamento di riferimento e a seguito di verifica dei risultati, effettuata e certificata da parte del responsabile scientifico, sentito il dirigente interessato. La liquidazione è, in ogni caso, subordinata alla verifica dell'effettivo stanziamento utile da parte del competente Ufficio della Direzione Amministrazione e Finanza, anche con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Per i progetti di durata pluriennale, i compensi possono essere erogati a stati di avanzamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, all'esito di ciascuna fase di rendicontazione prevista dal progetto, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria; su ciascun compenso sarà operata una trattenuta pari al 10% della somma erogabile a garanzia dei risultati della verifica finale di cui al comma 4. Il pagamento dei compensi correlato all'ultimo stato di avanzamento è corrisposto solo alla conclusione del progetto, previa approvazione della rendicontazione finale e a seguito dell'incasso del saldo del finanziamento.

Ai fini del controllo del margine maturato, le Strutture richiedenti forniscono alla Direzione Amministrazione e Finanza specifica attestazione, sottoscritta dal Responsabile scientifico, dal Responsabile di Struttura/Dirigente e, per i Dipartimenti, dal Coordinatore Amministrativo, contenente i dati relativi alle rendicontazioni presentate e approvate, nonché ai costi totali previsti dal budget di progetto, tenendo conto anche delle relative rimodulazioni. La liquidazione del compenso è disposta a seguito della verifica dei risultati, effettuata e certificata da parte del responsabile scientifico, sentito il dirigente interessato.

4. Il mancato riconoscimento in sede di verifica finale di tutto o parte dell'importo finanziato che comporti il venir meno della copertura, parziale o integrale, a carico del progetto infrannuale, annuale o pluriennale, determina la rimodulazione dei compensi spettanti e l'eventuale recupero delle somme già corrisposte ai soggetti percipienti.

5. I compensi correlati a progetti in cui è prevista una specifica voce per la premialità sono attribuiti in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici dei progetti.

6. Il compenso aggiuntivo ai professori e ricercatori va riconosciuto previa acquisizione di apposito *time sheet* riportante il numero di ore di attività svolte nell'espletamento dell'incarico e degli ulteriori obblighi istituzionali, didattici, di ricerca e gestionali svolti nel medesimo periodo.

7. Il personale tecnico amministrativo, c.e.l. e dirigente è tenuto a compilare apposito *time sheet* solo ove richiesto dall'ente finanziatore.

Art. 7 Regole generali

1. I compensi aggiuntivi e le premialità di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste per i redditi da lavoro dipendente.

2. I compensi di cui al presente Regolamento, cumulati con altri compensi aggiuntivi percepiti a qualunque titolo, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascuna unità di personale una somma non superiore al trattamento economico individuale complessivo annuo lordo. L'eventuale somma eccedente detto limite resta accantonata nel fondo della premialità.

Art. 8 Obblighi di comunicazione e pubblicazione


1. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del D. Lgs 165/2001, degli incarichi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei termini di legge.
2. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione, sul sito telematico istituzionale, dell'elenco degli incarichi conferiti ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 33/2013.

Art. 9 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e sul sito web istituzionale.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione e trova applicazione per tutti i progetti, anche in corso di svolgimento, di durata infrannuale, annuale e pluriennale, finanziati con le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. d). Resta fermo che per i progetti in corso per i quali sono stati già erogati compensi, viene applicata la disciplina previgente al presente regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO		
DOCENTI		costo orario medio
PROFESSORE ORDINARIO L. 240/10		100,07
PROFESSORE ASSOCIATO L. 240/10		71,71
RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO		52,22
RICERCATORE T.D. art. 24 c. 3 (t.pieno) + 20%		46,28
RICERCATORE T.D. art. 24 c. 3 (t.pieno)		38,57

**PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO -
TABELLE STIPENDIALI -
UNIBA**

INQUADR.	INQUADRAMENTO	Costo orario medio per aree (u)
OPERATORI	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. B1	19,98
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. B2	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. B3	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. B4	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. B5	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. B6	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. B7	
COLLABORATORI	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C1	22,55
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C2	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C3	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C4	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C5	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C6	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C7	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C8	
FUNZIONARI	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. D1	27,19
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. D2	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. D3	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. D4	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. D5	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. D6	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. D7	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. D8	
ELEVATE PROFESSIONALITA'	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. EP1	33,12
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. EP2	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. EP3	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. EP4	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. EP5	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. EP6	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. EP7	
	Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. EP8	